

MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA

INTERDIZIONE/INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Definizione:

Istituto attraverso il quale si dichiara l'**assoluta incapacità** di una persona a comprendere il significato ed il valore delle scelte personali (per es. quelle terapeutiche) e degli atti giuridici (per es. comprare un immobile) da porre in essere. Alla dichiarazione di interdizione segue la nomina di un **tutore**, persona che compie tutte le scelte e gli atti giuridici in nome e per conto della persona dichiarata interdetta.

Destinatari:

Maggiore di età che si trova in “**abituale infermità di mente**”, tale da renderlo **assolutamente** incapace di provvedere ai propri interessi. Può essere interdetto anche il minore anticipato, ossia il minore ultrasedicenne che, avendo contratto matrimonio, non sia più soggetto alla potestà genitoriale.

Chi può richiedere l'interdizione:

L'istanza per richiedere l'interdizione può essere presentata da determinati soggetti:

- dallo stesso interdicendo;
- dal coniuge;
- dalla persona stabilmente convivente;
- dai parenti entro il quarto grado;
- dagli affini entro il secondo grado;
- dal curatore (se già inabilitato);
- dal pubblico ministero.

N.B. Se l'interdicendo si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Raffronti con altri istituti:

Si differenzia dall'**inabilitazione** che, invece, si applica al maggiore di età o al minore emancipato che sia in una condizione di “infermità di mente” non così grave da dar luogo all'interdizione.

Si differenzia anche dall'**amministratore di sostegno** che si applica anche a chi non riesca a provvedere ai propri interessi in virtù solo di una condizione di infermità fisica e/o temporanea. Ma anche quando la persona verta in una condizione di disabilità intellettiva, l'amministratore di sostegno non ne “annulla” i desideri ed aspirazioni, ma li sostiene, attraverso l'affiancamento dell'amministratore.

N.B. Secondo la Cassazione (sent. n. 13584/06) anche qualora la persona presenti una disabilità intellettiva media e/o grave dovrebbe preferirsi, all'interdizione o all'inabilitazione, sempre l'amministrazione di sostegno, tranne nei casi in cui:

- a) il soggetto, avendo un minimo di relazione, possa intessere contatti con l'esterno che lo portino a compiere atti pregiudizievoli per sé (non così la persona totalmente impossibilitata a comprendere il minimo valore degli atti giuridici da porre in essere, ma allettata e, quindi, materialmente impossibilitata a manifestare la propria volontà su tali atti giuridici);
- b) per tutelare gli interessi della persona sia necessaria un'attività complessa da svolgere in molteplici direzioni (è il caso della persona che necessita dell'adozione di varie e delicate scelte terapeutiche, oltre alla gestione di un patrimonio composto da cespiti di natura differente, quali anche titoli azionari).

Pertanto, rispetto all'applicazione dell'amministrazione di sostegno, la misura dell'interdizione risulta essere, attualmente, una figura del tutto residuale, comportando l'assoluto annullamento della persona con disabilità e la sua completa “sostituzione” da parte di altra

persona (il tutore) che agisce secondo una predeterminata generale disciplina normativa, contenuta nel codice civile.

Preferibile, tranne casi eccezionali adeguatamente vagliati, è, quindi, il ricorso alla misura dell'amministrazione di sostegno, attraverso la quale poter calibrare gli interventi di protezione da attivare per la persona beneficiaria, partendo dall'analisi del singolo caso.

Anffas è addirittura impegnata a sostenere l'abrogazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, a fronte di un rafforzamento della più flessibile ed efficace misura dell'amministrazione di sostegno, anche attraverso i correttivi individuati durante l'efficiente applicazione, in questi ultimi anni, del più moderno istituto. Infatti, l'associazione ha contribuito fattivamente alla stesura della seconda parte della Linea 3 di intervento del I "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" (adottato con DPR 4 ottobre 2013), in cui è stata prevista tale prossima riforma del codice civile con l'abrogazione dell'interdizione. Tale impegno è stato rinnovato anche nell'ambito del II Programma d'azione biennale del 2016.

Regime della tutela:

A seguito della dichiarazione di interdizione da parte del Tribunale, **il Giudice Tutelare nomina il tutore che compie tutti gli atti in nome e per conto della persona interdetta**, sostituendosi completamente alla stessa, tranne alcuni specifici atti di ordinaria amministrazione che, nella sentenza di interdizione, in via del tutto eccezionale, possono essere espressamente lasciati nella disponibilità dell'interdetto. Tendenzialmente, però, è sempre il tutore a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti per l'interdetto.

Solo per alcuni atti il tutore ha necessità di un'ulteriore specifica autorizzazione da parte del Tribunale (previo parere del Giudice Tutelare) o del solo Giudice Tutelare.

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

- 1) la vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) la costituzione di pegni e ipoteche;
- 3) le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi;
- 4) la stipula di compromessi e transazione o l'accettazione di concordati.

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

- 1) l'acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l'uso della persona interdetta, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) la riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell'interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) l'accettazione o la rinuncia di eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) i contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 5) l'instaurazione di procedimenti giudiziari, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

Solo per gli atti in cui l'interesse del tutore sia in conflitto con quello della persona interdetta, gli atti sopra ricordati vengono compiuti dal c.d. protutore, che, tra l'altro, ha anche il compito, in assenza del tutore (decesso, incapacità) di fare tutti gli atti conservativi ed urgenti di amministrazione, in attesa della nomina di altro tutore.

Il tutore compie il suo ufficio **gratuitamente**, tranne nel caso in cui, al momento della nomina, il Giudice Tutelare, in considerazione dell'entità del patrimonio da gestire e della complessità dell'attività da svolgere, stabilisca un'equa indennità in suo favore.

Lo stesso deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e depositare, ogni anno, presso la cancelleria del Giudice Tutelare, un **rendiconto** da cui si evince la gestione del patrimonio della persona interdetta, oltre che tutte le entrate e le uscite registrate nel corso dell'anno.

Pertanto, nella tutela, particolare attenzione è posta alla gestione patrimoniale la posta in essere dal tutore, verificando anche le eventuali responsabilità dello stesso per un non corretta gestione. Viceversa, diverse valutazioni, si vedrà, attengono l'amministrazione di sostegno, dovendosi, più che guardare l'aspetto prettamente economico-contabile, anche valutare l'intera cura ed attenzione avuta verso la persona beneficiaria.

Il tutore non è tenuto a continuare la tutela della persona interdetta oltre i **dieci anni**, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti.

Riferimenti normativi:

Articoli 414-432 del codice civile (per l'interdizione in genere);

Articoli 357-389 del codice civile (per l'esercizio della tutela, stante il rinvio dell'art. 424 del cod. civ. a tali articoli che disciplina la tutela dei minori).

Procedimento per attivare l'interdizione:

Vedasi infra.

INABILITAZIONE

Definizione:

Istituto attraverso il quale si dichiara **l'incapacità di una persona a comprendere il valore ed il significato solo degli atti giuridici eccedenti l'ordinaria amministrazione** (ossia quegli atti che sono ulteriori rispetto, per es. alla semplice riscossione della pensione d'invalidità o di canoni di locazione per un proprio appartamento o che incidono in maniera determinante sul patrimonio, come per es. l'acquisto di un immobile). Alla dichiarazione di inabilitazione segue la nomina di una persona, c.d. **curatore**, che assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali (e non di semplici ratei mensili), nelle azioni giudiziarie e presta un previo consenso per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che dovrebbero essere autorizzati dal Giudice Tutelare.

Destinatari:

- Maggiore di età che si trova in una abituale condizione di infermità di mente non così grave da dar luogo all'interdizione;
- Colui che per prodigalità o per uso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
- La persona sordomuta o non vedente dalla nascita o dalla prima infanzia che, non avendo ricevuto un'educazione sufficiente e risulti del tutto incapace di provvedere a se stessa.

Chi può richiedere l'inabilitazione:

L'istanza per richiedere l'inabilitazione può essere presentata da determinati soggetti:

- dallo stesso inabilitando;
- dal coniuge;
- dalla persona stabilmente convivente;
- dai parenti entro il quarto grado;
- dagli affini entro il secondo grado;
- dal tutore (se si sta chiedendo di passare dall'interdizione all'inabilitazione);
- dal pubblico ministero.

N.B. Se l'inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Raffronti con altri istituti:

Si differenzia dall'interdizione perché prevede un novero di destinatari più ampio (non solo persone con infermità di mente), per i quali comunque viene mantenuta la capacità di compiere almeno gli atti di ordinaria amministrazione (per es. acquistare vestiti, riscuotere pigioni o interessi di somme date in prestito).

Si differenzia dall'amministrazione di sostegno, perché quest'ultima può essere istituita anche per una condizione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi personali/patrimoniali temporanea ovvero determinata da una sola disabilità fisica che non infici la consapevolezza dell'atto da porre in essere, ma la sua concreta realizzazione (per es. malato di sla perennemente allettato).

Anffas ritiene che, ancor di più che per quanto detto a proposito dell'interdizione, la misura dell'inabilitazione debba essere abrogata dal nostro ordinamento giuridico, potendosi le varie ipotesi applicative della stessa ricondurre già nella misura dell'amministrazione di sostegno, specie se questa sia attentamente calibrata per ciascun singolo caso.

Pertanto, Anffas sostiene l'impegno preso dal Governo Italiano per l'eliminazione dal nostro ordinamento anche di tale figura a fronte di un rafforzamento della misura dell'amministrazione di sostegno.

Regime della curatela:

La persona inabilitata può compiere autonomamente gli atti di natura personale (quali per es. il matrimonio, il riconoscimento di figli naturali ed il testamento) e di ordinaria amministrazione, mentre per tutti gli atti patrimoniali straordinari deve ricorrere all'assistenza del curatore (c.d. curatela). Solo eccezionalmente nella sentenza che dichiara l'inabilitazione si può prevedere che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore. Il curatore, nominato dal Giudice Tutelare (a seguito della sentenza di inabilitazione del Tribunale), assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali e nei giudizi attivati da quest'ultima oppure in quelli in cui è lo stesso è chiamata in causa. Invece, per tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione (per es. vendita di bene immobiliare), occorre, oltre al consenso del curatore, anche la specifica autorizzazione del Tribunale (previo parere del Giudice Tutelare) o del solo Giudice Tutelare.

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

- 1) la vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) la costituzione di pegni o ipoteche;
- 3) le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi;
- 4) la stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati.

N.B. Per tali atti è sufficiente l'autorizzazione del Giudice Tutelare solo se il curatore è uno dei genitori della persona inabilitata.

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

- 1) l'acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l'uso dell'interdetto, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) la riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell'interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) l'accettazione o la rinuncia di eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) i contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 5) l'instaurazione di procedimenti giudiziari, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

Nel caso in cui il curatore rifiuti il suo consenso nell'assistenza al compimento di certi atti giuridici, la persona inabilitata può ricorrere al Giudice Tutelare, affinché accerti se tale rifiuto sia ingiustificato e sia, quindi, necessario nominare un curatore speciale al suo posto.

Il curatore, a differenza del tutore, non è obbligato alla tenuta della contabilità dei beni. Come per il tutore, anche il curatore non è tenuto a continuare il suo ufficio oltre dieci anni, tranne nel caso in cui sia il coniuge, un ascendente o un discendente della persona inabilitata.

Riferimenti normativi:

Articoli 415-432 del codice civile (per l'inabilitazione in genere)

Articoli 390-397 del codice civile (per il regime dell'inabilitazione, stante il rinvio dell'art. 424 del cod. civ. alla disciplina della curatela dei minori emancipati).

Procedimento per attivare l'inabilitazione:

Vedasi infra.

PROCEDURA PER DICHIARAZIONE INTERDIZIONE/INABILITAZIONE

Il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, lo stabilmente convivente, il pubblico ministero o il tutore/curatore (se già nominati) possono presentare istanza per interdizione o inabilitazione della persona che si ritiene versare in una delle condizioni per le quali si possa accedere a tali forme di protezione giuridica.

L'istanza si presenta con **ricorso**, sottoscritto da un avvocato e depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario la persona da interdire/inabilitare ha la residenza o il domicilio.

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere contenuti il nome, il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da interdire o inabilitare.

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in cui sentire il ricorrente, la persona da interdire/inabilitare e le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possano considerarsi utili.

L'avvocato del ricorrente ne cura la notifica con il decreto del Presidente del Tribunale alle persone convocate per l'udienza. Mentre la cancelleria provvede all'apposita comunicazione nei confronti del pubblico ministero che deve sempre intervenire nelle cause relative allo stato e alla capacità delle persone.

Durante l'udienza, il giudice designato procede all'esame della persona da interdire/inabilitare, sente i pareri delle persone convocate ed assume tutte le informazioni che ritiene utili ai fini del procedimento.

Nel caso in cui la persona da interdire/inabilitare non possa presentarsi dal Giudice (per es. perché ricoverata presso una struttura sanitaria), è il Giudice stesso che, insieme al pubblico ministero, si reca nel luogo in cui la persona si trova per procedere all'esame di quest'ultima.

Se all'esito di tale esame si reputa necessario ed opportuno, può essere nominato un tutore o un curatore provvisorio per la persona.

Il giudice può anche disporre una consulenza tecnica, nominando un medico-legale che provveda a visitare la persona e a redigere una perizia sul suo stato di salute.

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice del Tribunale, dispone, anche su richiesta di parte, la trasmissione del procedimento al giudice tutelare e nel frattempo può adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio.

Se, viceversa, non si ritiene opportuno dar luogo ad amministrazione di sostegno, il Tribunale si pronuncia con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso.

Contro tale sentenza è ammessa, da parte di tutte le persone che avrebbero potuto attivare un procedimento, oltre che del neo-nominato tutore/curatore, l'impugnazione innanzi alla Corte d'Appello entro 30 giorni dall'avvenuta notifica nei loro confronti.

La sentenza di interdizione/inabilitazione deve essere immediatamente annotata a cura del cancelliere nell'apposito "Registro delle interdizioni/inabilitazioni", tenuto presso l'Ufficio del Giudice Tutelare e, comunicata, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Definizione:

E' l'istituto attraverso il quale un Giudice Tutelare "affianca" una persona, c.d. **amministratore di sostegno**, a chi **non sia in grado di provvedere a se stesso, in virtù di una propria condizione di disabilità**.

L'amministratore di sostegno compie tutti gli atti o le categorie di atti specificatamente individuati dal Giudice Tutelare al momento della sua nomina.

Destinatari:

Persone con disabilità che, in virtù della loro menomazione fisica o psichica, temporanea o permanente, non sono in grado, in tutto o in parte, di curare i propri interessi patrimoniali/personali.

Raffronti con altri istituti:

L'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione non determina l'assoluta incapacità di compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione (c.d. "morte civile dell'interdetto"), ma al contrario, lascia impregiudicata per il beneficiario ogni facoltà circa gli atti verso i quali non sia accertata un'impossibilità, totale o parziale, da parte del Giudice Tutelare.

Anche nel caso in cui il beneficiario presenti (per usare il termine del codice civile) un'"infermità mentale assoluta ed abituale" **dovrebbe sempre preferirsi l'istituto dell'amministrazione di sostegno, essendo questa una misura che tiene in maggior conto la persona del beneficiario**, costruendogli una protezione specifica in relazione alle particolari e concrete esigenze di quella persona, quasi come "un vestito su misura".

Tra l'altro, a differenza dell'interdizione, in cui il tutore sostituisce la persona interdetta ed agisce secondo le indicazioni del codice civile predeterminate in via generale, nell'amministrazione di sostegno, l'amministratore deve sia attenersi agli specifici compiti individuati col decreto di nomina sia in ogni momento tentare di cogliere anche i soli "fervori" del beneficiario e non scegliere, in totale sostituzione della stessa.

A tal proposito si legga l'articolo apparso su "La Rosa Blu" (la rivista Anffas Onlus sulla disabilità) nel numero di maggio 2014, pagg. 22-25.

Diversamente dall'inabilitazione, l'amministrazione si applica anche solo per disabilità motorie ovvero neurologiche, pure temporanee.

Regime dell'amministrazione di sostegno:

Il Giudice Tutelare, nel nominare l'amministratore di sostegno, determina anche gli atti per i quali lo stesso deve fornire assistenza al beneficiario o deve provvedere direttamente, in nome e per conto del beneficiario.

In ogni caso, durante la gestione dell'amministrazione di sostegno si deve sempre avere la massima attenzione per la **Persona** del beneficiario.

A tal proposito l'art. 410 del codice civile prevede che l'amministratore di sostegno debba sempre informare il beneficiario degli atti da compiere e, comunque, individuare gli interessi e le aspirazioni di questo, onde orientare in tal senso ogni azione, scelta ed atto da compiere.

Del resto, nel caso in cui vi sia da parte del beneficiario un dissenso, espresso anche solo attraverso dei comportamenti indicativi, l'amministratore di sostegno dovrebbe firmare il Giudice Tutelare, anche per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

In ogni caso, vi sono una serie di atti di straordinaria amministrazione, che, quando rientrano tra quelli per i quali è stata concessa l'amministrazione di sostegno, devono comunque essere autorizzati, volta per volta, in maniera specifica dal Giudice Tutelare.

Tali atti sono:

- 1) la vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) la costituzione di pegni o ipoteche;
- 3) le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi;
- 4) la stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati;
- 5) l'acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l'uso dell'interdetto, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 6) la riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell'interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 7) l'accettazione o la rinuncia di eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 8) i contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 9) l'instaurazione di procedimenti giudiziari, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

L'amministrazione di sostegno può essere nominato temporaneamente o permanentemente. In quest'ultimo caso, l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 10 anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti e discendenti. Durante il suo ufficio, l'amministratore di sostegno deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al Giudice Tutelare.

Ma a differenza dell'interdizione, in cui si ha attenzione esclusivamente all'aspetto prettamente economico-patrimoniale, nell'amministrazione di sostegno si ha necessariamente riguardo anche agli aspetti umani e relazionali che hanno investito la persona da controllare nel periodo in questione.

Infatti, per l'amministrazione di sostegno non si parla di "rendiconto" annuale, ma propriamente di "relazione", evocativa quindi di un diverso approccio.

L'ufficio dell'amministrazione di sostegno è gratuito, fatto salva la possibilità per il Giudice Tutelare di prevedere, nel decreto di nomina, un'eventuale indennità a favore dell'amministratore, in virtù di una particolare entità del patrimonio e di una particolare difficoltà nell'amministrazione.

Riferimenti normativi:

Articoli 404-413 cod. civ. (per l'amministrazione di sostegno in genere)

Articoli 349-353 e 347-388 del codice civile (per il regime dell'amministrazione di sostegno, stante il rinvio dell'art. 411 del cod. civile alla disciplina della tutela dei minori).

Procedimento per attivare l'amministrazione di sostegno:

Vedasi sotto.

PROCEDURA PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il procedimento inizia con la **presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare** del Tribunale nel cui circondario è compreso il luogo di residenza o di domicilio della persona per la quale si richiede la nomina dell'amministratore. Tra l'altro, quando il comune di residenza o domicilio è compreso nella circoscrizione di una Sezione Distaccata del Tribunale il ricorso va presentato presso la Sezione Distaccata. Tale ricorso può essere presentato solo dai soggetti legislativamente previsti nel codice civile, così come riformato dalla Legge n. 6/2004.

I **soggetti legittimati** sono il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il pubblico ministero, o (eventualmente esista già un'interdizione o un'inabilitazione per il beneficiario) il tutore o il curatore.

La legge riconosce la possibilità di presentare il ricorso anche alla stessa persona beneficiaria. Questo è possibile se si tiene presente che l'amministrazione di sostegno può essere utilizzata anche per nominare un amministratore in previsione di una futura impossibilità a provvedere ai propri interessi (per es. per una futura operazione che determinerà un periodo di coma o convalescenza nel paziente). Inoltre, l'art. 406 comma 3 del Codice Civile prevede il dovere dei *“responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno”* di proporre al giudice tutelare il ricorso di cui sopra.

Nel ricorso devono essere presenti i seguenti dati:

- 1) generalità del beneficiario (nome, cognome, domicilio e residenza);
- 2) dimora abituale;
- 3) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei fratelli, e dei conviventi del beneficiario;
- 4) ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, specificando il tipo di disabilità (fisica o psichica, temporanea o permanente, ecc...) del beneficiario e che incidenza la stessa abbia sulla cura dei suoi interessi, allegando, a giustificazione di quanto dedotto, apposita documentazione medica o un'eventuale relazione di assistenti sociali;
- 5) atti per i quali si richiede l'attività dell'amministratore di sostegno con eventuali suggerimenti dei limiti di disponibilità e di spesa dello stesso;
- 6) luogo e data del ricorso;
- 7) sottoscrizione del ricorrente.

E' da precisare che la presentazione di tale ricorso è esente dal contributo unificato per l'iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali, né necessita dell'ausilio di un avvocato, essendo tale procedimento di volontaria giurisdizione.

La Corte di Cassazione ha ribadito che il patrocinio di un avvocato sia necessario solo se i poteri da conferire all'amministratore di sostegno possano incidere diritti personalissimi (per es. assunzione di scelte terapeutiche che incidano sul diritto personalissimo della salute).

A seguito della presentazione del ricorso, la Cancelleria del Tribunale invia al ricorrente comunicazione della data di fissazione dell'udienza.

Tale comunicazione, insieme alla copia del ricorso presentato, deve essere notificata, a cura dell'istante e nel termine nella stessa fissato, sia ai familiari indicati nel ricorso sia alla persona per la quale si chiede l'amministrazione, se diversa dall'istante. Per provvedere alle notifiche – da effettuarsi presso l'ufficio notifiche del Tribunale – si devono, quindi, ritrae tante copie del ricorso quante sono le persone destinatarie della notifica.

Con la notifica del ricorso e della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza terminano gli adempimenti per attivare il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

All'udienza fissata, il Giudice Tutelare procede ad alcuni accertamenti.

Innanzitutto, deve sentire personalmente la persona in cui il procedimento si riferisce, semmai recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova.

Poi, deve acquisire tutte le informazioni necessarie per una ponderata scelta sia della persona da nominare, sia delle attività che dovrà compiere l'amministratore, con i limiti che, via via, dovranno essere esplicitati nel decreto di nomina. Per queste stesse esigenze, il Giudice Tutelare sente i familiari indicati nel ricorso ed a cui lo stesso è stato notificato.

Da ultimo, è facoltà (non vi è un obbligo) del Giudice Tutelare disporre una consulenza tecnica, ossia il conferimento ad un medico – legale del compito di porre in essere accertamenti di natura medica, per dissipare alcuni dubbi circa la fondatezza e l'estensione delle circostanze di cui ai punti 4) e 5) del ricorso tipo di disabilità, incidenza della stessa nella vita di relazione, atti per i quali si ritiene utile la nomina di un amministratore di sostegno.

L'intero procedimento avviene con l'intervento del **Pubblico Ministero** (art. 407 u.c. cod. civ.) a maggior tutela proprio della persona da sottoporre ad amministrazione e deve concludersi **entro 60 giorni** dalla presentazione del suddetto ricorso (termine non soggetto neppure alla sospensione feriale dei termini tra il 1 Agosto ed il 15 settembre di ogni anno) con decreto motivato immediatamente esecutivo del Giudice Tutelare.

Tale decreto deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

L'amministratore di sostegno viene poi convocato dal Giudice per presentare giuramento.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici e privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. (art. 408 cod. civile comma 3)

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno è annotato a cura del cancelliere in un apposito "Registro delle amministrazioni di sostegno", tenuto presso l'Ufficio del Giudice Tutelare.

Tale decreto deve essere inoltre comunicato, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni sono cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello (eventuale e successivo) di proroga.

Contro il decreto di nomina del Giudice Tutelare è possibile presentare reclamo innanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente e, avverso il decreto di quest'ultima, è proponibile il ricorso per Cassazione.

Comunque sia, per l'art. 407 u.c. le decisioni assunte con il decreto del Giudice Tutelare possono sempre essere integrate o modificate, sia su istanza di parte che d'ufficio, dalla stessa Autorità Giudiziaria (anche relativamente ai poteri dell'ads).

Tra l'altro, si può sempre procedere, con motivata istanza, indirizzata al Giudice Tutelare, a richiedere la sostituzione della persona dell'amministratore ovvero a far terminare l'amministrazione di sostegno per il venir meno delle condizioni che l'avevano determinata. In tali casi, il Giudice Tutelare, dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie e disposto gli opportuni mezzi istruttori, procederà con decreto motivato a sostituire l'amministratore di sostegno o a dichiarare cessata l'amministrazione di sostegno. Nel caso poi, la cessazione dell'ads sia stata determinata non dal venir

meno delle esigenze di sostegno, ma per l'acquisita consapevolezza che tale misura di protezione sia inidonea a garantire la piena tutela del suo beneficiario, il Giudice Tutelare, qualora ritenesse utile la proposizione di un giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informerà il pubblico ministero, affinché questi possa provvedere in tal senso (ma a quel punto la cessazione dell'ads sia avrà solo a partire dalla nomina di un tutore o curatore provvisorio in carica fino alla fine del procedimento di interdizione/inabilitazione).

N.B. E' opportuno che, nel caso di minore con disabilità, l'intera procedura per la nomina di un ads sia avviata nel corso del diciassettesimo anno di età, affinché al compimento del 18° anno di età (momento in cui viene meno la responsabilità genitoriale), il ragazzo con disabilità sia già protetto da altra misura giuridica.

A tal proposito si ricorda che l'art. 405 comma 2 del codice civile così recita: *“il decreto che riguarda un minore non emancipato (non ultrasedicenne già sposato) può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta”*. Ugualmente se l'interessato, già maggiorenne, è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione (art. 405 comma 3 cod. civile).

In caso di cessazione o sostituzione dell'amministrazione di sostegno, si deve procedere con istanza motivata al giudice tutelare.

Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno: quali atti possono essere compiuti durante tali misure di protezione?

A seconda dei casi, si ritiene che la figura di supporto possa avere

- o la rappresentanza esclusiva (quindi il potere di compiere gli atti da solo in nome e per conto della persona protetta) con l'unica sottoscrizione o manifestazione della volontà giuridicamente valida che è quella di tale figura
- o l'assistenza, ossia l'affiancamento della persona con disabilità nel compimento di alcuni atti giuridici, con la sottoscrizione o manifestazione della volontà da parte di entrambi, perché l'atto sia giuridicamente valido

Laddove la figura non abbia alcun potere né di rappresentanza né di assistenza su alcuni atti, questi possono essere compiuti dalla persona con disabilità da sola in piena autonomia.

Si evidenzia che mentre il tutore ha sempre la rappresentanza esclusiva, il curatore ha sempre l'assistenza per i soli atti patrimoniali, mentre l'amministratore di sostegno può avere la rappresentanza esclusiva per tutto o parte degli atti giuridici ovvero l'assistenza su tutto o parte degli atti (anche semmai per quelli per cui non ha la rappresentanza) ovvero nessun potere per il compimento di alcuni atti.

Pertanto, mentre la disciplina della tutela e curatela circa il compimento degli atti è già prefissata a monte dal codice civile, per quanto riguarda la disciplina ed i poteri nel compimento degli atti dell'AdS occorre avere sempre riguardo a quanto è indicato nel decreto di conferimento poteri.

Di seguito una tabella ricognitiva dei poteri di compimento dei vari atti

Tipologia di atti		Interdizione	Inabilitazione	Amministrazione di sostegno
Atti personalissimi (non delegabili)	Contrarre matrimonio	No (119 cc)	Sì da solo (art. 119 c.c.)	Dipende dal decreto (se no o sì da solo)
	Fare testamento	No (591 cc)	Sì da solo (591 cc)	Dipende dal decreto (se no o sì da solo)
	Fare donazione	No (774 cc)	No (tranne il caso di donazione nel contratto di matrimonio) (774 cc)	Dipende dal decreto (se no o sì da solo)
	Votare	Sì da solo	Sì da solo	Sì da solo
Atti patrimoniali	Ordinaria amministrazione*	Sì attraverso la rappresentanza del tutore	Sì da solo	Dipende dal decreto (se sì da solo, sì con la rappresentanza dell'AdS, sì con l'assistenza dell'AdS)
	Straordinaria amministrazione**	Sì attraverso la rappresentanza del tutore	Sì con l'assistenza del curatore	Dipende dal decreto (se sì da solo, sì con la rappresentanza dell'AdS, sì con l'assistenza dell'AdS)
Scelte personali e familiari	Riconoscere figlio	Sì attraverso la rappresentanza del tutore (art. 266 c.c.)	Sì da solo (art. 266 c.c.)	Dipende dal decreto se sì da solo, sì con la rappresentanza dell'AdS, sì con l'assistenza dell'AdS)
	Istanza per inserimento in servizio	Sì attraverso la rappresentanza del tutore	Sì da solo	Dipende dal decreto (se sì da solo, sì con la rappresentanza dell'AdS, sì con l'assistenza dell'AdS)
Scelte terapeutiche		Sì attraverso la rappresentanza del tutore	Sì da solo	Dipende dal decreto (se sì da solo, sì con la rappresentanza dell'AdS, sì con l'assistenza dell'AdS)
Consensi per privacy, ecc..		Sì attraverso la rappresentanza del tutore	Sì da solo	Dipende dal decreto (se sì da solo, sì con la rappresentanza dell'AdS, sì con l'assistenza dell'AdS)
Attività burocratiche, istanze per P.A.		Sì attraverso la rappresentanza del tutore	Con l'assistenza del curatore se impegna un'attività di straordinaria amministrazione sul profilo patrimoniale	Dipende dal decreto (se sì da solo, sì con la rappresentanza dell'AdS, sì con l'assistenza dell'AdS)

***Atti di ordinaria amministrazione**

Atti di acquisto dei beni mobili necessari per l'uso della persona interdetta, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio; atti di assunzione di obbligazioni che riguardino le spese necessarie per il mantenimento della persona interdetta e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio; contratti di locazione di immobili che non superino il novennio.

****Atti di straordinaria amministrazione (che modificano o potenzialmente alterano il patrimonio)**

Costituzione di pegni o ipoteche; accettazione o rinuncia di eredità o legati; accettazione di donazioni; scioglimento di comunione; mutui o locazioni ultranovennali; atti di acquisto di beni, mobili o immobili, il cui acquisto rientri nell'ordinaria amministrazione (ossia necessari per il mantenimento della persona con disabilità e per il mantenimento del suo patrimonio).